

PROTOCOLLO D'INTESA

**“RIORDINO E CATALOGAZIONE DEGLI ARCHIVI DELLE CESSATE PRETURE DELLE CIRCOSCRIZIONI TERRITORIALI DEL TRIBUNALE DI CAGLIARI”**

PREMESSO

- Che l'articolo 110 della Costituzione assegna al Ministero della Giustizia le competenze in materia di organizzazione e funzionamento dei servizi relativi alla giustizia;
- Che la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", in particolare, l'articolo 15, prevede che la Pubblica Amministrazione possa concludere accordi con altre Pubbliche Amministrazioni per disciplinare lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune;
- Che l'articolo 1, comma 3 del D. Lgs 42/2004 dispone che *“Lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni assicurano e sostengono la conservazione del patrimonio culturale e ne favoriscono la pubblica fruizione e la valorizzazione”*;
- Che l'articolo 41 del D. Lgs. 42/2004 dispone che gli Archivi di Stato abbiano la titolarità sulla documentazione prodotta dagli Uffici dello Stato relativamente agli affari esauriti da oltre trent'anni, la competenza in tema di conservazione e di descrizione degli archivi storici statali e il compito, attraverso apposite Commissioni di sorveglianza di cui al D.P.R. 8 gennaio 2001, n. 37, di vigilare sulla corretta tenuta degli archivi correnti e di deposito, di collaborare alla definizione dei criteri di organizzazione, gestione e conservazione dei documenti;
- Che la legge regionale 6 dicembre 2019, n. 20, *“Quarta variazione al bilancio 2019-2021”* all'articolo 6, comma 49, ha *autorizzato, per l'anno 2019, la spesa di euro 100.000,00 quale contributo straordinario a favore del Tribunale di Cagliari per il riordino e catalogazione degli archivi delle cessate preture delle circoscrizioni territoriali del Tribunale di Cagliari*;

ATTESO

- che la scarsità delle risorse finanziarie deputate allo svolgimento delle attività di competenza dell'amministrazione giudiziaria può determinare ripercussioni sul sistema socio – economico del territorio regionale, condizionando gli investimenti e lo sviluppo economico, e in generale sulla competitività del territorio regionale stesso;
- che in base al principio di leale collaborazione tra Pubbliche Amministrazioni, tali finalità possono essere condivise con gli Uffici giudiziari, ubicati nel territorio regionale, interessati ad implementare il buon funzionamento dell'apparato giudiziario, al fine di garantire il massimo risultato in termini di efficacia ed efficienza dei servizi da erogare alle imprese ed ai cittadini;

– che è necessario procedere ad una ricognizione sul patrimonio documentario storico delle ex Preture Mandamentali per il futuro versamento presso l'Archivio di Stato di Cagliari o la conservazione, in accordo con il MIBACT, presso apposita sezione storica degli archivi del Tribunale di Cagliari, ai fini della tutela e fruibilità di un fondamentale patrimonio documentario pubblico;

#### CONSIDERATO

- che le Preture, nei secoli XIX e XX, hanno rappresentato gli Uffici Giudiziari più diffusi capillarmente sul territorio nazionale, costituendo una fondamentale fonte di storia sociale, economica e culturale;
- che il Tribunale di Cagliari conserva presso le proprie strutture gli archivi delle ex Preture Mandamentali relativi al periodo 1865 – 2014 e che tali archivi sono attualmente tenuti in condizioni non idonee alla corretta conservazione di materiali cartacei;
- che la presenza in un unico sito di un così articolato e territorialmente esteso patrimonio documentario, consente un intervento massivo che riduca al minimo rischi di dispersione o ulteriore degrado delle carte;

#### RITENUTO

- che la Regione, quale Ente esponenziale degli interessi della collettività, intende contribuire alla maggiore efficienza delle attività di propria competenza e, conseguentemente, all'implementazione e potenziamento dello sviluppo economico del territorio;
- che il miglioramento dell'attività degli Uffici Giudiziari si può concretamente attuare anche attraverso un'azione di supporto finanziario da parte della Regione, che potrà contribuire alla realizzazione di specifici progetti finalizzati;
- che al fine di valorizzare il patrimonio documentale delle ex Preture Mandamentali attraverso il riordino, la schedatura, l'inventariazione, la digitalizzazione e archiviazione su supporto ottico per assicurare la fruibilità della suddetta documentazione, è necessario procedere alla ricognizione e verifica dello stato di conservazione ad opera di personale selezionato dal Tribunale, in possesso di diploma di archivista o titolo equipollente.

#### TUTTO CIÒ PREMESSO CONCORDANO QUANTO SEGUE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente intesa.

#### **Art. 1 Oggetto del protocollo d'intesa.**

La Regione Autonoma della Sardegna e il Tribunale Ordinario di Cagliari manifestano, con il presente protocollo d'intesa, la volontà di attivare una collaborazione finalizzata all'esecuzione di un censimento

archivistico analitico dei documenti delle ex Preture Mandamentali esistenti nel circondario di Cagliari e attualmente collocati negli archivi del Tribunale di Cagliari, al fine di conoscere consistenza, contenuti e struttura di detto patrimonio documentario, procedendo con la digitalizzazione e archiviazione su supporto ottico.

### **Art. 2 Modalità di attuazione.**

Le parti, nell'ambito delle rispettive competenze, si impegnano a collaborare per realizzare le attività descritte e precisamente:

La Regione provvederà a trasferire, a titolo di contributo straordinario, l'importo di Euro 100.000,00 in favore del Tribunale di Cagliari, affinché quest'ultimo svolga le seguenti attività:

- a. verifica dello stato di conservazione e studio storico istituzionale;
- b. schedatura archivistica del materiale al fine della creazione di un database comprensivo di tutto il patrimonio oggetto d'interesse, distinto per fondo e serie di provenienza;
- c. collocazione a scaffale della documentazione;
- d. informatizzazione, mediante scannerizzazione ed archiviazione su supporto ottico dei documenti e di tutta la documentazione costituente il patrimonio oggetto di interesse del presente protocollo d'intesa;
- e. sistemazione informatica dei dati di riferimento per la ricerca rapida su apposito database;
- f. predisposizione di apposito cronoprogramma delle attività.

Resta inteso che le attività dovranno essere svolte da personale in possesso di diploma di archivista o titolo equipollente.

### **Art. 3 Personale da assegnare.**

Il Personale da adibire alla descritta attività sarà assegnato dal Tribunale di Cagliari, a seguito di un avviso, volto ad acquisire la relativa disponibilità alla partecipazione, nel rispetto del numero e secondo le disponibilità consone alla funzionalità del progetto.

Il personale così individuato, svolgerà le proprie attività secondo le modalità e le finalità stabilite dall'Ufficio Giudiziario interessato, nell'ambito delle mansioni proprie della categoria di appartenenza.

Sarà cura degli Uffici Giudiziari verificare che il suddetto personale sia in possesso dei requisiti propri dei dipendenti dell'amministrazione giudiziaria: qualità morali e di condotta irreprensibile, previste dall'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

### **Art. 4 Oneri economici.**

Il trattamento economico complessivo del personale assegnato – in considerazione del contributo straordinario messo a disposizione dalla Regione – rimane a carico del Tribunale di Cagliari. Nessun ulteriore onere economico, diretto o indiretto, sarà a carico della Regione Sardegna, del Ministero e/o degli Uffici Giudiziari interessati; tra gli oneri economici assunti dal Tribunale dovranno figurare le coperture assicurative INAIL, nonché quelle relative alla responsabilità civile verso terzi.

### **Art. 5 Privacy e riservatezza.**

Il personale assegnato agli Uffici Giudiziari si impegnerà a garantire la riservatezza degli atti e dei documenti trattati e il rispetto della privacy delle persone coinvolte. A tal fine, l'Ufficio Giudiziario di appartenenza del personale coinvolto nel progetto, acquisirà specifica dichiarazione di impegno al rispetto del segreto d'ufficio.

**Art. 6 Decorrenza e durata dell'intervento.**

Il progetto decorre dalla data di sottoscrizione del presente protocollo d'intesa, fino alla conclusione della catalogazione, digitalizzazione e archiviazione su supporto ottico di tutto il patrimonio documentale individuato al precedente articolo 2.

**Art. 7 Rendicontazione del finanziamento regionale.**

L'importo di euro 100.000,00 – a titolo di *contributo straordinario della Regione Sardegna a favore del Tribunale di Cagliari per il riordino e catalogazione degli archivi delle cessate Preture delle circoscrizioni territoriali del Tribunale di Cagliari*, previsto dalla legge regionale 6 dicembre 2019, n. 20, "Quarta variazione al bilancio 2019 – 2021" all'articolo 6, comma 49 – potrà essere impegnato per l'eventuale acquisizione delle attrezzature, anche informatiche, necessarie alla regolare esecuzione di tutte le attività espressamente previste nell'art. 2 del presente atto e per la remunerazione del personale selezionato dal Tribunale da impegnare nelle stesse attività. Dovrà essere individuato un Responsabile del progetto con compiti di coordinamento, verifica delle attività svolte, rispetto del cronoprogramma di cui al precedente art. 2, lett. f) e rendicontazione delle somme impiegate allo scopo. La rendicontazione delle spese sostenute, da trasmettere entro 30 giorni dalla conclusione delle attività previste dal progetto, dovrà avvenire a mezzo di apposita relazione delle attività svolte (comprensiva del pagamento del personale impiegato e delle fatture di acquisto delle attrezzature e dei relativi ordini di pagamento, quietanzati).

Tale documentazione dovrà essere trasmessa al Servizio Supporti Direzionali e Finanziario, presso la Direzione Generale della Presidenza della Regione Sardegna.

**Art. 8 Modalità di esecuzione.**

Per l'esecuzione del presente protocollo potranno essere assunti, con le medesime forme, successivi accordi attuativi e integrativi.

**Art. 9 Recesso.**

E' fatta salva la possibilità, per ciascuna delle parti firmatarie, di recedere dalla presente Intesa, con un preavviso di almeno 60 giorni, qualora nel corso dello svolgimento delle attività intervengano fatti o provvedimenti che modifichino la situazione esistente all'atto della stipula della stessa o ne rendano impossibile o inopportuna la conduzione a termine.

**Art. 10 Disposizioni finali.**

La presente intesa è esente dall'imposta di registrazione, tranne in caso di uso, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica, del 26 aprile 1986, n. 131.

Letto, confermato e sottoscritto

Presidente del Tribunale Ordinario di Cagliari

Presidente della Regione Autonoma della Sardegna